



70748-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo in data 26.11.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR VALLÉE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.12.2009, in favore di un numero massimo di 27 lavoratori della società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 50184 del 22/02/2010;

M. C.



70748-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto n. 53553 del 04/08/2010;

VISTO il decreto n. 56561 del 28.01.2011;

VISTO il decreto n.60744 del 26.07.2011;

VISTO il successivo accordo del 22.11.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR VALLÉE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008 per un periodo di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 01.12.2011, in favore di un numero massimo di 32 lavoratori della società di cui trattasi, operanti nelle unità operative di Rimini (21 lavoratori) e Torino (11 lavoratori);

VISTO il decreto n. 64311 del 25.01.2012;

VISTO il decreto n. 66847 del 11.07.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **AIR VALLÉE SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il semestre dall'01.12.2012 al 31.05.2013, in favore di 11 lavoratori dipendenti presso la sede di Torino, 16 presso la sede di Rimini (RN);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'01.12.2012 al 31.05.2013,

M. Mey



70748-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

in favore di 27 lavoratori dipendenti dalla società **AIR VALLÉE SPA**, ai sensi articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e dell' articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 22.11.2011, in favore di 27 lavoratori dipendenti dalla società **AIR VALLÉE SPA**, unità in **Torino e Rimini** per il periodo dall'01.12.2012 al 31.05.2013

Matricola INPS:

- 8137733011 (11 lavoratori della sede di Torino);
- 3213467354 (8 lavoratori della sede di Rimini);
- 3213531705 (8 lavoratori della sede di Rimini).

Pagamento diretto : SI



70748-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società **AIR VALLÉE SPA.**, è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

M. Mey



70748-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 16 GEN. 2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

Elsa Fornero